COSTRUZIONE DELLE NUOVE SEDI DEL CONVITTO NAZIONALE FEMMINILE DI ROMA E DEL CONVITTO MASCHILE «NICOLO' TOMMASEO» DI ZARA

Art. 2

La cessione in permuta di cui all'articolo 1 sara' effettuata mediante convenzione tra lo Stato, rappresentato dai Ministiri delle finanze, dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici, e la impresa assuntrice dei lavori.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione delle nuove sedi del Convitto nazionale femminile di Roma e del Convitto maschile «Nicolo' Tommaseo» di Zara
Estremi	Legge 23 novembre 1939, n. 1912
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-delle-nuove-sedi-del-convitto-nazionale-femminile-di-roma/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it